

- 2) L'art. 9 della direttiva 98/44 opera un'armonizzazione esaustiva della protezione che esso conferisce, di modo che esso osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene.
- 3) L'art. 9 della direttiva 98/44 osta a che il titolare di un brevetto rilasciato prima dell'adozione di tale direttiva invochi la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora vigente.
- 4) Gli artt. 27 e 30 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), sono irrilevanti ai fini dell'interpretazione dell'art. 9 della direttiva 98/44.

(¹) GU C 313 del 6.12.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1° luglio 2010 —
Commissione europea/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-442/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Accordo di associazione CEE-Ungheria — Controllo a posteriori — Inosservanza delle norme d'origine — Decisione delle autorità dello Stato d'esportazione — Ricorso giurisdizionale — Missione di controllo della Commissione — Dazi doganali — Recupero a posteriori — Risorse proprie — Messa a disposizione — Interessi di mora)

(2010/C 234/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)

Oggetto

Indampimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) nonché delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio

22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1) — Versamento tardivo di risorse proprie delle Comunità in caso di recupero a posteriori di dazi all'importazione e rifiuto di versare gli interessi di mora — Obbligo dello Stato membro di importazione di procedere senza indugio al recupero a posteriori dei dazi all'importazione relativi alle merci il cui certificato di origine sia stato dichiarato invalido dalle autorità dello Stato di esportazione — Obbligo dello Stato membro di importazione di versare gli interessi di mora dovuti in caso di contabilizzazione tardiva delle risorse proprie relative ai crediti doganali prescritti per effetto di inerzia delle autorità medesime durante i procedimenti giudiziari avviati nello Stato di esportazione ai fini dell'annullamento delle decisioni di dichiarazione di invalidità dei certificati di origine

Dispositivo

1) La Repubblica federale di Germania, avendo lasciato prescrivere crediti doganali nonostante il ricevimento di una comunicazione a titolo di reciproca assistenza, avendo versato tardivamente le risorse proprie dovute a tale titolo ed essendosi rifiutata di corrispondere gli interessi di mora maturati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 6 e 9 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nonché dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 6 del 10.1.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2010
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Svea
hovrätt — Svezia) — Procedimenti penali a carico di Otto
Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08)**

(Cause riunite C-447/08 e C-448/08) (¹)

(Libera prestazione dei servizi — Gioco d'azzardo — Gestione di giochi d'azzardo attraverso Internet — Promozione di giochi organizzati in altri Stati membri — Attività riservate ad enti pubblici o senza scopo di lucro — Sanzioni penali)

(2010/C 234/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Imputati nei procedimenti principali

Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Svea hovrätt — Interpretazione degli artt. 12 CE, 43 CE, 49 CE e 54 CE — Legislazione nazionale che vieta, comminando sanzioni penali, lo svolgimento di attività promozionali per la partecipazione a lotterie soltanto quando dette lotterie siano organizzate in un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) *L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità presso gli abitanti di tale Stato a giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.*
- 2) *L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti i giochi d'azzardo a un regime di esclusiva e sanzioni la promozione di detti giochi organizzati in un altro Stato membro con maggior severità della promozione di giochi simili organizzati nel territorio nazionale senza autorizzazione. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia il caso della normativa di cui trattasi nei procedimenti principali.*

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1^o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin käräjäoikeus — Finlandia) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj

(Causa C-471/08) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Artt. 5, n. 2, e 11, punto 1 — Lavoratrice provvisoriamente assegnata ad un altro posto per il periodo della gravidanza — Assegnazione obbligatoria a causa dell'esistenza di un rischio per la sua sicurezza e per la sua salute o per quella del bambino — Retribuzione inferiore alla retribuzione media percepita prima di tale assegnazione — Precedente retribuzione composta da uno stipendio di base e da diverse integrazioni — Calcolo dello stipendio cui la lavoratrice gestante ha diritto per la durata della provvisoria assegnazione)

(2010/C 234/13)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin käräjäoikeus

Parti

Ricorrente: Sanna Maria Parviainen

Convenuta: Finnair Oyj

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Helsingin käräjäoikeus — Interpretazione dell'art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, VADD concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) — Hostess, che ha svolto mansioni di responsabile di cabina, trasferita a causa della sua gravidanza ad un lavoro a terra meno retribuito del posto che occupava prima del trasferimento — Mantenimento di una retribuzione equivalente alla retribuzione percepita prima del trasferimento

Dispositivo

L'art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che una lavoratrice gestante che, in conformità all'art. 5, n. 2, della direttiva 92/85, sia stata provvisoriamente assegnata, a causa della sua gravidanza, ad un posto nel quale essa svolge mansioni diverse rispetto a quelle che esercitava anteriormente all'assegnazione, non ha diritto alla retribuzione che percepiva in media anteriormente a detta assegnazione. Oltre al mantenimento del suo stipendio di base, siffatta lavoratrice ha diritto, ai sensi di detto art. 11, punto 1, agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale, come le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali. Benché l'art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 non osti all'utilizzo di un metodo di calcolo della retribuzione da versare a detta lavoratrice che sia fondato sul valore medio delle integrazioni collegate alle condizioni di lavoro di tutto il personale di bordo appartenente allo stesso scatto di stipendio durante un determinato periodo di riferimento, la mancata considerazione di detti elementi della retribuzione o di dette integrazioni deve essere considerata in contrasto con quest'ultima disposizione.

(¹) GU C 19 del 24.1.2009